

Regime forfetario nel periodo d'imposta 2021. In arrivo le comunicazioni "invito" a regolarizzare gli errori ed omissioni nel quadro RS

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative all'eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell'articolo 1 comma 73 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel quadro RS (righe da 375 a 381) del modello Redditi 2022 Persone, ai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

Entrano in vigore gli indici di affidabilità dei contribuenti



Dagli studi di settore agli Isa

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato oggi il decreto che approva l'introduzione di 106 nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) fiscale dei contribuenti, dopo i primi 69 introdotti nel marzo scorso. Per un totale di 175.

I nuovi ISA, che subentreranno agli studi di settore, riguarderanno varie attività economiche quali agricoltura, manifatture, commercio e professioni e saranno validi già per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018.

Il nuovo sistema introduce una scala di valori con cui l'Agenzia delle Entrate potrà verificare normalità e coerenza della gestione aziendale e professionale dei contribuenti definendone il grado di affidabilità **con un voto da 1 a 10**: tanto più alto il punteggio raccolto, tanto più elevato il premio riconosciuto al soggetto virtuoso che potrà, con un 10, ritrovarsi anche esonerato dagli accertamenti sintetici. *(Così, comunicato Mef n. 225 del 28 dicembre 2018)*

Accertamenti da studi di settore solo in caso di “gravi divergenze”

Studi di settore

La Direttiva IVA nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa italiana, che consente all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell'IVA, a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Questo è quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la [sentenza Causa C-648/16 del 21 novembre 2018](#).

Avvio del processo di rettifica con il metodo analitico-induttivo solo in presenza di rilevanti divergenze tra volume d'affari dichiarato e la stima (nella specie di Gerico)

La pronuncia della [Corte Ue, Causa C-648/16 del 21 novembre 2018](#), nel sostenere che “per quanto attiene al principio di

proporzionalità, tale principio non osta a che una normativa italiana preveda che **solamente** a fronte di **rilevanti divergenze** tra l'importo del **volume d'affari dichiarato** dal contribuente e quello determinato in base al metodo induttivo, sulla scorta del volume d'affari realizzato da soggetti esercenti la stessa attività del contribuente, **possa avviarsi il procedimento di rettifica fiscale**. ... Divergenze di tal genere possono solamente far sorgere presunzioni relative, confutabili dal contribuente mediante prova contraria", si contrappone nettamente ad un preciso e recente orientamento della giurisprudenza nostrana della Corte Suprema di Cassazione secondo cui **"l'accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità,** tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore **è legittimo** (decorrere dal 1° gennaio 2007) ... in base all'art. 1, comma 23, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto, con l'aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle «*gravi incongruenze*», prima operato tramite il rinvio recettizio all'art. 62-sexies, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. (In termini, Cass.: Sez. V, n. 22421 del 4 novembre 2016; Sez. V, n. 17807 del 19 luglio 2017 [\(in "Finanza & Fisco" n. 16/2017, pag. 1222\)](#); Sez. V, n. 18627 del 13 luglio 2018 [\(in "Finanza & Fisco" n. 21/2018, pag. 1568\)](#)).

[Link alla sentenza della Corte di Giustizia CE – Sezione IV – del 21 novembre 2018, Causa C-648/16](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – STUDI DI SETTORE – Accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore – Pronuncia sulla compatibilità degli studi di settore con la normativa unionale – Articolo 273 della Direttiva 2006/112/CE – Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva (nella specie, accertamento analitico-induttivo) – Detraibilità dell'IVA – Presunzione – Normativa nazionale che fonda la determinazione dell'IVA sul volume d'affari presunto in base agli studi di settore –

Conformità al diritto dell'Unione – Condizioni – Rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del diritto di difesa – Gravi incongruenze rispetto alle risultanze degli studi di settore (“gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati”) – Necessità – Compatibilità delle misure nazionali – Valutazione del giudice del rinvio – Artt. 62-*bis* e 62-*sexies*, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146

Incroci tra volume d'affari e spesometro. In arrivo le comunicazioni delle anomalie riscontrate

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, approvate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici (Pec, cassetto fiscale), le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omissis, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Diffusa la circolare con i chiarimenti su studi di settore e parametri 2018. Confermati i criteri per l'applicazione del regime premiale

Non solo novità, ma anche conferme in arrivo per i 193 studi di settore applicabili all'anno d'imposta 2017. In particolare, sono confermati gli stessi criteri degli anni scorsi per avere accesso al cosiddetto regime "premile", sentite le Organizzazioni di categoria e vista l'esigenza di garantirne l'applicazione ai contribuenti che dichiarano correttamente i dati. A confermarlo è la Circolare 14/E del 6 luglio 2018 con cui l'Agenzia delle Entrate passa in rassegna le principali novità relative agli studi di settore che vanno presentati con il modello Redditi 2018.

In arrivo le segnalazioni della possibile mancata

presentazione della dichiarazione IVA 2018 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA

Sono in arrivo i promemoria dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti che quest'anno hanno dimenticato di presentare la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 aprile o l'hanno presentata compilando solo il quadro "Va" con le informazioni e i dati relativi all'attività. I destinatari di queste comunicazioni potranno così controllare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso.

Studi di settore annualità 2014, 2015 e 2016. Rilasciato il software di compilazione anomalie 2018

Il software (Versione 1.0.0 del 21 giugno 2018) è destinato ai soggetti destinatari nel 2018 di una comunicazione di cui al provvedimento prot. n. 121001/2018 relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore afferenti il triennio di imposta 2014-2016.

Dati dichiarati ai fini degli studi di settore: in arrivo le comunicazioni “invito” a regolarizzare

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 giugno 2018, prot. n. 121001/2018 individuate le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2014-2016, che saranno a breve comunicate ai contribuenti mediante il proprio “Cassetto Fiscale”.

Contribuenti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore. Gli studi di settore ammessi al regime premiale per il 2017

Sono 155 gli studi di settore che hanno accesso al regime premiale per il periodo d'imposta 2017. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110050/2018 vengono infatti individuati gli studi ammessi alla disciplina di favore introdotta dal decreto legge 201/2011. Il Provvedimento conferma che anche per il 2017 sono

155 gli studi di settore che beneficeranno del regime premiale.

Studi di settore, il cassetto fiscale si arricchisce di nuovi dati

Ancora più informazioni condivise con i contribuenti che rientrano negli studi di settore. Da oggi, infatti, il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale, contenente le informazioni più significative degli studi presentati nei precedenti periodi d'imposta, viene integrato con i dati e le notizie relative al quinquennio 2012-2016.

Modificata la modulistica 2018 degli studi di settore: richieste ulteriori informazioni alle imprese in regime di contabilità semplificata

Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata	
2901	Componenti redditi positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provisionato" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta successivo, nonché si sono verificati i presupposti di esenzibilità previsti dal regime di "deduzione"
2902	Componenti redditi positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provisionato" e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta successivo, nonché non si sono verificati i presupposti di esenzibilità previsti dal regime di "deduzione"
2903	Componenti redditi negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provisionato" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta successivo, nonché si sono verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "deduzione"
2904	Componenti redditi negativi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provisionato" e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta successivo, nonché non si sono verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "deduzione"

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 3 maggio 2018, n. 90727/2018](#), recante: «Approvazione di modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017», pubblicato il 03.05.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Studi di settore Unico 2017 (periodo d'imposta 2016), online il software "Segnalazioni web 2017"



PERIODO D'IMPOSTA 2016

Il software è destinato ai contribuenti che vogliono comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall'applicazione degli Studi di settore per il

periodo d'imposta 2016, ovvero per la medesima annualità, afferenti l'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.

Incroci volume d'affari e “vecchio” spesometro. In arrivo via Pec le comunicazioni delle anomalie riscontrate

Con il provvedimento prot. 251544 dell'8 novembre 2017 stabilite le modalità attraverso le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Limiti all'applicazione

retroattiva delle risultanze di Gerico 2017



Con [circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017, n. 20](#), diffusi i chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2016.

Di sicuro interesse, in relazione **all'utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore evoluti**, sono le affermazioni secondo cui i risultati degli studi per il 2016 – senza tener conto delle modifiche apportate agli stessi (correttivi “crisi”) dal decreto ministeriale 3 maggio 2017 applicabili al solo periodo d'imposta 2016 (né di qualsiasi altro correttivo per la crisi approvato per altri periodi di imposta), – **potrebbero trovare applicazione solo per l'eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all'annualità 2014**, atteso che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2016 si riferisce proprio a tale annualità.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 E del 13 luglio 2017, con oggetto: STUDI DI SETTORE – Redditi 2017 – Periodo d'imposta 2016 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L. 29/10/1993, n. 427](#)

In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicata nel [supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017](#), la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del 2017.

Il [decreto legge convertito](#) in legge contiene importati novità.

Le più significative riguardano:

- lo *split payment*;
- la *voluntary disclosure*;
- il rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi;
- la nuova soglia per il visto di conformità
- l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA;
- la stretta delle compensazioni;
- il regime fiscale delle locazioni brevi;
- la rideterminazione delle aliquote dell'Ace;
- l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- la definizione agevolata delle liti fiscali;
- la disciplina delle prestazioni occasionali;
- il libretto di famiglia;
- il contratto di prestazione occasionale;
- la *web tax* transitoria.

[Link al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96](#), recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e

misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – (*Link al sito web della Gazzetta Ufficiale*)

[Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,](#) recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» (*Link al sito web della Gazzetta Ufficiale*)

L'80% degli studi di settore ammessi al regime premiale. I criteri di accesso in un provvedimento delle Entrate

Al via l'accesso alla disciplina premiale per gli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2016. Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 maggio 2017 contiene l'elenco dei 155 studi che consentono di accedere alla disciplina di favore introdotta dal decreto Salva Italia (art. 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e che, quest'anno, rappresentano l'80% del totale (155 su 193).

Dichiarazione IVA 2017 non presentata o compilata solo in parte. In arrivo le segnalazioni di anomalia

L'Agenzia sta inviando 191.221 mail agli indirizzi Pec di alcuni contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione IVA per consentirgli di controllarle e, se necessario, mettersi in regola. E' un'opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2016 o che l'hanno presentata compilando solo in parte il quadro VA che così possono ancora rimediare e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito internet, (del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017) vengono definite le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni oppure segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che possano giustificare l'anomalia o sanare l'irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso. La comunicazione, oltre alla modalità Pec, è consultabile all'interno del Cassetto fiscale, presente nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia.

Studi di settore: pronto il

software Gerico 2017. Parere positivo ai correttivi anticrisi

Parere positivo ai correttivi anticrisi per 193 studi di settore. La Commissione degli esperti, che aveva già espresso parere positivo alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi alle funzioni di regressione ed alla normalità nella riunione dello scorso 7 dicembre, ha verificato la validità di tali correttivi, anche sulla base delle analisi effettuate da Sose sui dati IVA e degli oltre centomila esempi pervenuti da parte delle organizzazioni di categoria.

Cinque correttivi per la crisi

I correttivi anticrisi sono stati determinati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2016 e sono riconducibili a queste cinque categorie:

- correttivi congiunturali di settore
- correttivi congiunturali territoriali
- correttivi congiunturali individuali
- interventi relativi all'analisi di normalità economica
- interventi relativi all'analisi di coerenza economica

In linea Gerico e Parametri

I software Gerico e Parametri 2017 sono in linea con netto anticipo rispetto agli anni passati. È, infatti, già pronto nella sua **versione definitiva** il software per la compilazione degli studi di settore, che da oggi è *online* sul sito *internet* dell'Agenzia, nella sezione [Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore > Software >](#)

[Gerico 2017.](#)

Contestualmente alla pubblicazione di Gerico è reso disponibile anche Parametri 2017.

Gerico 2017 tiene conto dei correttivi “*crisi*”, analizzati dalla Commissione degli esperti nella riunione di oggi, e interessa i 193 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2016. Il *software* consente di stimare, per il 2016, i ricavi o i compensi dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per cui non risultano approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.

Grazie a questi applicativi dedicati, imprese e lavoratori autonomi possono determinare, già nella fase di compilazione del modello Redditi, la congruità dei loro ricavi/compensi, ed eventualmente adeguarsi alle risultanze degli studi di settore e dei parametri. (*Così, comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017*)

[Link alla guida operativa all'utilizzo di GERICO 2017 \(versione 1.0.0 del 4 aprile 2017\)](#)

Approvati i modelli 2017 di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore applicabili per il

periodo di imposta 2016

Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. Continua infatti la riduzione dei dati richiesti per la compilazione, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili. Online i nuovi modelli, 193, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 31 gennaio 2017 prot. n. 22485/2017, li approva infatti definitivamente nella loro veste finale.

Operazioni IVA 2013. In arrivo comunicazioni preventive da incrocio dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni

La nuova tranche di comunicazioni e inviti preventivi, 20.362 per l'esattezza, questa volta fa tappa sulle discordanze e incongruenze svelate grazie all'incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni dai contribuenti stessi. In pratica, le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato, ai fini IVA, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2013, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo al medesimo anno, riceveranno a stretto giro una comunicazione personalizzata dell'Agenzia delle Entrate

contenente l'invito a regolarizzare l'anomalia emersa ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.

Studi di settore. Online il software "Segnalazioni 2016". Nel cassetto fiscale pubblicati modelli ed esiti per il periodo d'imposta 2015

Novità per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Sul sito delle Entrate è disponibile Segnalazioni 2016, il software con cui il contribuente può segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Grazie al software viene semplificata la fase di comunicazione e confronto tra contribuenti e A.F. Inoltre, sempre nella giornata di oggi (30 novembre 2016) i contribuenti avranno a disposizione, nel proprio cassetto fiscale, i modelli degli studi di settore presentati per il periodo d'imposta 2015 e l'esito relativo allo stesso periodo d'imposta dell'applicazione degli studi di settore, ricalcolato sulla base dell'ultima versione di Gerico pubblicata.

Sullo stesso sito delle Entrate, infine, sono pubblicate le statistiche dei dati degli studi di settore, dichiarati dai contribuenti, aggiornate al 2015. Adesso, utilizzando una semplice applicazione, gli utenti potranno conoscere il numero delle posizioni, i ricavi o i compensi dichiarati e la percentuale di contribuenti congrui e non.

Dichiarazione IVA/2016 per l'anno 2015: nuova tranche di alert per la promozione dell'adempimento entro il 29 dicembre 2016

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2015 o che l'hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l'Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all'interno del Cassetto fiscale, presente all'interno dell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Transizione dagli studi di settore a nuovi indicatori di affidabilità/compliance

Proposta l'abolizione degli studi di settore. In sostituzione, introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti. (Articolo 7-bis)

Incrocio dati da CU, 730 e UNICO 2016: in arrivo 156mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi per il 2015

L'Agenzia invita a rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuto a farlo. Sono in arrivo, infatti, 156mila avvisi con i quali le Entrate vogliono dare ai contribuenti la possibilità di verificare la propria situazione in autonomia, in modo da correggerla per

tempo senza incorrere in controlli successivi. Inoltre, presentando il modello Unico Persone fisiche entro il 29 dicembre 2016, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre, i contribuenti possono anche beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di ravvedimento operoso.

Redditi da fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli in cedolare secca: in arrivo 60mila nuove lettere per segnalare possibili anomalie

L'Agenzia invia altre 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell'anno 2012 (UNICO 2013) hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.

Le nuove lettere contengono tutte le informazioni utili per permettere ai contribuenti di rimediare agli errori commessi per l'inesatta indicazione del reddito dei fabbricati nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2012.

Inoltre, per semplificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti in presenza di cedolare secca, l'Agenzia ha

aggiornato il “calcolatore” online, denominato “Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d’imposta 2012”, presente sul proprio sito. Infine, è possibile consultare il nuovo vademecum dell’Agenzia che spiega cosa fare quando si riceve la lettera delle Entrate e come rimediare agli errori commessi, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a tutti

Incroci tra dati da 770, 730 e UNICO redditi 2012: L’Agenzia delle Entrate spiega come rispondere alle lettere di compliance

Pubblicata nel sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) una guida su come gestire le comunicazioni inviate dal Fisco per segnalare possibili errori commessi nei modelli Unico PF o 730 presentati nel 2013 (anno d’imposta 2012). Irregolarità riscontrate dall’Agenzia delle Entrate attraverso il confronto dei dati in suo possesso con quelli dichiarati. Come evidenziato nella parte introduttiva del documento illustrativo, le cd. lettere di compliance, anno d’imposta 2012, vengono inviate ai contribuenti che, secondo quanto risulta all’Agenzia delle Entrate, non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto in modo parziale, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile, un reddito da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, ecc.

Il MEF presenta una serie di proposte per il superamento degli studi di settore. Indicatori di affidabilità/compliance manderanno in pensione la congruità

Un indice di affidabilità/compliance del contribuente consentirà il superamento degli studi di settore e l'abbandono del loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo. Nella proposta del Mef il nuovo strumento per il contrasto alla evasione fornirà, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al sistema premiale che prevede oggi, l'esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.

Il nuovo indicatore sarà articolato in base all'attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività.

Approvate le modalità per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la “precompilata 2017” e definita la nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, prot. n. 123325/2016, previa consultazione del Garante della Privacy, definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata. Pesante l'impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione dei dati. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

C'è tempo fino a settembre per consegnare i documenti dei controlli formali relativi alle dichiarazioni 2014 e per fornire chiarimenti sulle comunicazioni di compliance inviate ai contribuenti

Controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2013: c'è tempo fino a tutto settembre per rispondere alle richieste di documentazione inviate da metà di giugno dalle Entrate. Lo slittamento riguarda le richieste di documentazione inviate per il modello Unico 2014 ed è concesso per evitare che i contribuenti debbano adempiere ad obblighi nel mese di agosto.

L'Agenzia, inoltre, ha inviato circa 280mila avvisi per informare i cittadini su possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati regolarizzabili mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Chi ha ricevuto la comunicazione ha due strade: se ritiene di avere le carte in regola potrà mettersi in contatto con l'Agenzia, tranquillamente nel mese di settembre, ed evitare che l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Se invece ha ragione il Fisco, il contribuente potrà regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dal nuovo ravvedimento operoso.

Attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. In Gazzetta la proroga al 6 luglio 2016

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, il D.P.C.M. del 15 giugno 2016 che proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il testo definitivo conferma che la proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cd. minimi), i soggetti che determinano il reddito forfettariamente (cd. nuovi forfettari) nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.